

Ordinanza del Tribunale del 22 dicembre 2022 — British Airways / Commissione(Causa T-480/21) ⁽¹⁾

(«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Annullamento da parte del Tribunale – Diniego della Commissione di versare interessi di mora – Mezzi di ricorso – Termine di prescrizione – Termine di ricorso – Tardività – Atto confermativo di un atto anteriore – Irricevibilità»)

(2023/C 71/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Airways plc (Harmondsworth, Regno Unito) (rappresentanti: A. Lyle-Smythe e R. O'Donoghue, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, P. Rossi e L. Wildpanner, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso, che essa indica fondare sull'articolo 263 TFUE, sull'articolo 266, primo comma, TFUE, sull'articolo 268 TFUE e sull'articolo 340, secondo comma, TFUE, la ricorrente chiede al Tribunale, da un lato, di condannare la Commissione europea a corrisponderle l'importo degli interessi di mora e composti asseritamente dovuti e, dall'altro, di annullare la lettera del 30 aprile 2021 e la lettera del 2 luglio 2021, con le quali la Commissione ha negato di corrisponderle detti interessi.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La British Airways plc è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 391 del 27.9.2021.

Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — Steinbach International / Commissione(Causa T-566/21) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura tariffaria e statistica – Classificazione nella nomenclatura combinata – Voce doganale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»)

(2023/C 71/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Steinbach International GmbH (Schwertberg, Austria) (rappresentante: J. Gesinn, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Salyková e L. Mantl, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/957 della Commissione del 31 maggio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2021, L 211, p. 48).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Steinbach International GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 490 del 6.12.2021.

Ordinanza del Tribunale del 22 dicembre 2022 — AL / Commissione

(Causa T-692/21) (¹)

(«Funzione pubblica – Indagine dell'OLAF – Atti dell'OLAF – Identificazione del convenuto – Insussistenza di atto lesivo – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità»)

(2023/C 71/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AL (rappresentante: R. Rata, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr, J. Baquero Cruz e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento, in primo luogo, di diversi atti dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), adottati nell'ambito di un'indagine che lo riguarda, e con i quali l'OLAF ha segnatamente respinto due reclami che egli aveva presentato avverso la relazione finale e le raccomandazioni formulate nell'ambito di tale indagine; in secondo luogo, della nota della Commissione europea del 3 marzo 2021, con la quale quest'ultima lo ha informato della sua intenzione di recuperare taluni assegni che gli erano stati versati; in terzo luogo, della decisione della Commissione del 22 marzo 2021, con la quale quest'ultima ha deciso di recuperare detti assegni; in quarto luogo, della nota interna del Consiglio dell'Unione europea del 22 gennaio 2021, che raccomandava l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti e, dall'altro, il risarcimento del danno materiale e morale che egli avrebbe subito a causa del recupero di diverse somme trattenute dal suo stipendio nel 2021 e dell'asserita illegittima conduzione dell'indagine dell'OLAF nei suoi confronti e delle conseguenze dalla stessa derivate.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Non vi è luogo a statuire sull'istanza di intervento depositata dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) AL è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) Il Consiglio supporterà le proprie spese relative all'istanza di intervento.

(¹) GU C 37 del 24.1.2022.